

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “SUCCESSIONE ECOLOGICA”

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

In data 8 novembre 2013 è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 l'Associazione di Promozione Sociale denominata “Successione Ecologica”.

Art. 2 – Sede e durata

La sede legale dell'Associazione è sita in Pandino (CR) in via Rinetta 18b, e potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione Successione Ecologica nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, secondo i principi di democrazia ed uguaglianza.

In particolare, l'Associazione si rivolge ai giovani che operino nel campo dell'Ecologia, delle Scienze Ambientali in senso lato e delle loro applicazioni, ed ha come finalità:

- l'organizzazione di un network che favorisca lo scambio di informazioni, la collaborazione e l'integrazione delle competenze fra giovani ricercatori e studenti;
- l'agevolazione delle attività scientifiche, della ricerca e delle attività lavorative tra i giovani;
- l'organizzazione di eventi volti a favorire l'interscambio di conoscenze e la diffusione delle attività e dei risultati raggiunti da tutti coloro ai quali l'Associazione si rivolge, sia nell'ambito progetti di ricerca, sia in campo applicato;
- la promozione e la valorizzazione del metodo scientifico, tramite la sua applicazione in contesti differenti da Università ed Istituti di Ricerca;
- la divulgazione e la didattica finalizzate ad accrescere la sensibilità sociale riguardo alle Scienze Ecologiche ed alle Scienze Ambientali.

Art. 4 – Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:

- diffusione di bandi relativi a concorsi, borse di studio, assegni di ricerca, corsi, seminari e di qualunque altra iniziativa che possa essere d'interesse per soci e simpatizzanti;
- organizzazione di congressi, seminari, workshop e incontri di formazione;
- organizzazione di eventi culturali, artistici, scientifici rivolti anche ai non soci;
- collaborazione con altre Associazioni, Enti o Società che condividano i valori e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria per il migliore raggiungimento dei propri fini. Potrà inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 5 – Soci

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti gli individui maggiorenni i quali intendano collaborare al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il trattamento dei dati personali acquisiti è finalizzato alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge.

Il socio si impegna a versare la quota associativa annuale, valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Ad esclusione dei soci fondatori, tra i quali verrà eletto il primo Consiglio Direttivo, i soci avranno il diritto di essere eletti all'interno del Consiglio Direttivo dopo almeno un anno di vita associativa e di essere eletti come Presidente quando saranno trascorsi almeno due anni dall'ingresso nell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto ed hanno diritto di accesso a tutti i documenti dell'Associazione. Nello svolgimento delle normali attività sociali il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito; avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 – Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si può perdere per: a) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento. b) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e con decorrenza immediata dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. c) Esclusione: per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, ed è comunicata per iscritto all'interessato. d) Decesso. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Proibiviri e) il Collegio dei Revisori. Tutte le cariche sono gratuite ed elettive, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi. L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno. Inoltre deve essere convocata: quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; quando lo richieda almeno un decimo dei soci. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: a) elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Proibiviri; b) proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi; c) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo; d) approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo; e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; f) approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo; g) trasferimento della sede legale. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di due deleghe.

È facoltà del Consiglio Direttivo tramite il Presidente convocare l'Assemblea straordinaria per deliberare su: a) modifiche allo statuto, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale e in conformità con le indicazioni riportate all'Art. 6.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute e ad estrarne copia a proprie spese.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici. La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito. L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio

Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. I membri restano in carica due anni e sono rieleggibili per un numero illimitato di volte.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega con un minimo di tre votanti. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di due deleghe. Delle deliberazioni sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Se decadono uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se decadono consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Esso ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge la carica a titolo gratuito. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo di cui fa parte. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. In particolare compete al Presidente: a) redigere le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione e la relazione consuntiva annuale delle attività; b) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione; c) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Art. 12 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 14 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 15 – Probiviri

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 16 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite: a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili, donazioni, lasciti o successioni.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo. L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 19 – Regolamenti

Il Consiglio Direttivo può redigere regolamenti in merito allo svolgimento delle attività associative. I regolamenti devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.